

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010¹ sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni minime per l'impiego degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, la collaborazione di tali organi con le autorità di polizia e la vigilanza esercitata dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *società di sicurezza*: organizzazione privata secondo l'articolo 5 capoverso 3 LFSI;
- b. *personale di sicurezza*: dipendenti del servizio di sicurezza o della polizia dei trasporti.

Art. 3 Diritto applicabile

Per quanto concerne l'uso della forza fisica, di mezzi ausiliari e di armi, sono applicabili la legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione² e l'ordinanza del 12 novembre 2008 sulla coercizione³.

RS

¹ RS ...; RU 2010 ...

² RS 364

³ RS 364.3

4 Art. Armi e mezzi ausiliari consentiti

Nel caso in cui faccia ricorso alla coercizione di polizia, il personale di sicurezza è autorizzato a impiegare nei confronti di persone i mezzi ausiliari e le armi seguenti:

- a. mezzi d'immobilizzazione;
- b. preparati naturali o sintetici a base di pepe;
- c. cani di servizio;
- d. manganelli e bastoni di difesa.

Art. 5 Deposito di garanzia

¹ Qualora la persona che si comporta in modo contrario alle prescrizioni non sia in grado di attestare la propria identità e il proprio luogo di residenza o non sia domiciliata in Svizzera, il personale di sicurezza può esigere un deposito a titolo di garanzia.

² L'ammontare del deposito di garanzia è stabilito in base all'importo presumibile delle multe, dei costi e dell'indennizzo di danni e oneri.

³ Il deposito può essere fornito in contanti o mediante una garanzia rilasciata da un istituto bancario o assicurativo con sede in Svizzera.

⁴ Il personale di sicurezza conferma con una ricevuta la consegna del deposito di garanzia.

⁵ Se viene presentata denuncia penale contro una persona che ha fornito un deposito di garanzia, tale deposito è consegnato all'autorità inquirente assieme alla denuncia penale.

Art. 6 Costi della polizia dei trasporti

¹ La polizia dei trasporti pubblica i costi delle proprie prestazioni in un apposito catalogo. Le tariffe sono stabilite in base ai costi.

² Le imprese di trasporto tengono una contabilità separata per quanto concerne la polizia dei trasporti.

Art. 7 Trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a una società di sicurezza

¹ L'UFT rilascia alle imprese di trasporto l'autorizzazione a trasferire compiti del servizio di sicurezza a una società di sicurezza, qualora l'impresa di trasporto dimostri che la società adempie i requisiti di cui all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 2007⁴ sull'impiego di società di sicurezza.

² L'impresa di trasporto stipula con la società di sicurezza una convenzione scritta sul trasferimento dei compiti di protezione. L'impresa inoltra una copia della convenzione all'UFT.

³ Il presupposto necessario per la stipula di una convenzione tra l'impresa di trasporto e la società di sicurezza è l'adempimento da parte della società di sicurezza delle condizioni di cui al capoverso 4 e all'articolo 8 capoverso 1.

⁴ La convenzione impegna la società di sicurezza a:

- a. rilasciare informazioni sullo stato dei compiti ad essa delegati, su richiesta dell'impresa di trasporto o dell'UFT;
- b. comunicare l'identità del proprio personale di sicurezza all'impresa di trasporto e all'UFT;
- c. sostituire immediatamente il personale di sicurezza che non dispone delle conoscenze necessarie o che compromette l'adempimento dei compiti delegati;
- d. notificare immediatamente all'impresa di trasporto circostanze che potrebbero compromettere l'adempimento dei compiti delegati;
- e. comunicare immediatamente all'impresa di trasporto i casi in cui i requisiti concernenti la società di sicurezza e la formazione non sono più soddisfatti;
- f. garantire la formazione di cui all'articolo 8 capoverso 1.

⁵ L'impresa di trasporto controlla se la società di sicurezza adempie regolarmente gli obblighi di cui al capoverso 4 e i compiti delegati.

Art. 8 Formazione

¹ L'impresa di trasporto, qualora si tratti del personale del servizio di sicurezza, o la società di sicurezza assicura che il personale di sicurezza adempia i requisiti di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 31 ottobre 2007⁵ sull'impiego di società di sicurezza.

² Il personale della polizia dei trasporti è in possesso di un attestato professionale di Agente di polizia I secondo le indicazioni dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Art. 9 Identificabilità

L'impresa di trasporto e la società di sicurezza assicurano che il personale di sicurezza sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e che sia esclusa ogni possibilità di scambio con il personale delle autorità di polizia.

Art. 10 Convenzione con le autorità di polizia

L'impresa di trasporto o la società di sicurezza può stipulare con le autorità di polizia cantonali o comunali una convenzione scritta sulla reciproca collaborazione. Inoltra una copia della convenzione all'UFT.

Art. 11 Informazioni e notifiche all'UFT

¹ L'impresa di trasporto o la società di sicurezza invia all'UFT i seguenti documenti:

- a. le istruzioni di servizio destinate al personale di sicurezza;
- b. ulteriori documenti e informazioni richiesti dall'UFT, in quanto necessari per svolgere la propria attività di vigilanza.

² L'impresa di trasporto e la società di sicurezza inviano all'UFT entro la fine di marzo di ogni anno un rapporto sull'attività di sicurezza nell'anno precedente. L'allegato contiene le direttive inerenti ai rapporti sull'attività di sicurezza.

³ L'impresa di trasporto e la società di sicurezza notificano senza indugio all'UFT eventi che compromettono seriamente l'adempimento dei compiti di sicurezza.

Art. 12 Ricorsi all'autorità di vigilanza

L'UFT è l'autorità competente in materia di ricorsi contro gli organi di sicurezza.

Art. 13 Disposizione transitoria

Entro il 31 dicembre 2011 le imprese di trasporto sono tenute a:

- a. trasferire a una polizia dei trasporti secondo la presente ordinanza i compiti di polizia dei trasporti svolti secondo il diritto anteriore da organizzazioni private;
- b. adeguare alle disposizioni della presente ordinanza le convenzioni stipulate con società di sicurezza secondo il diritto anteriore.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione,

Allegato
(art. 11 cpv. 2)

Rapporto annuale sull'attività di sicurezza

Nel rapporto annuale sull'attività di sicurezza figurano i dati seguenti:

1. Rapporto

- a. Temi principali e compiti particolarmente impegnativi affrontati nell'anno considerato
- b. Collaborazione con le imprese di trasporto, le autorità di polizia e altri organi di sicurezza

2. Statistica

- a. Numero delle persone impiegate presso gli organi di sicurezza
- b. Livello di formazione delle persone impiegate
- c. Fluttuazione del personale
- d. Numero di interventi / casi
- e. Genere dei casi trattati
- f. Numero e genere delle denunce penali
- g. Numero e genere degli interventi in cui si è fatto uso della coercizione di polizia
- h. Tipo d'impiego delle armi
- i. Numero delle consegne alle autorità di polizia